Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 giugno 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 8 aprile 1958
registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1958
registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 323

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

LOVASCIO Antonio, aviere scelto marconista. — A bordo di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerosi attacchi su munite basi nemiche ed a scorte convoglio in mare aperto. Con la sua perizia e col suo contegno coraggioso contribuiva al successo delle missioni. — Cielo dell'A. S, 30 novembre 1941-9 gennaio 1943.

GHIONZOLI Gilberto, aviere scelto motorista. — Motorista di apparecchio plurimotore partecipava a numerose azioni di bombardamento e di mitragliamento da bassissima quota spesso fatto segno a forte reazione contraerea che colpiva l'apparecchio, dando costante prova di combattività, audacia e noncuranza del pericolo. — Cielo della Balcania, 28 agosto 1941-26 marzo 1943.

GUIDUCCI Tullio, aviere scelto armiere — A bordo di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose missioni su munite basi avversarie ed a scorte convoglio in mare aperto, contribuendo al successo delle azioni col suo contegno coraggioso e la sua abilità professionale — Cielo della Grecia e del Mediterraneo, 11 dicembre 1941-9 gennaio 1943.

(2840)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Revoca di perdita di diritto di decorazione al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 45 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 695, la notificazione pubblicata nel Bollettino ufficiale 1951, dispensa n 6, pag 872, nella parte riguardante la perdita « de jure » della medaglia di bronzo al valor militare, effettuata nei riguardi del ten. col. PEPE Nicola, deve intendersi revocata.

(3100)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 593.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine, sotto il titolo « Salus Infirmorum », in località Scaldaferro del comune di Pozzoleone (Vicenza).

N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 20 marzo 1954, integrato con postilla in data 24 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine, sotto il titolo « Salus Infirmorum », in località Scaldaferro del comune di Pozzoleone (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 202. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 594.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Colomba, in frazione Onferno del comune di Gemmano (Forlì).

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Colomba, in frazione Onferno del comune di Gemmano (Forlì).

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 200 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 595.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del S. Nome di Maria, in frazione Noce del comune di Brescia.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 6 dicembre 1956, integrato con postilla del 5 dicembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia del S. Nome di Maria, in frazione Noce del comune di Brescia, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, il *Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 199 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 596.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Borgo Flora del comune di Cisterna (Latina).

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Velletri in data 4 settembre 1957, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 27 dicembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Borgo Flora del comune di Cisterna (Latina).

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 203. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 597.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Margherita da Cortona, in frazione Valtriano del comune di Fauglia (Pisa).

N. 597. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Miniato in data 25 aprile 1956, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 25 novembre 1957 e del 4 febbraio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Margherita da Cortona, in frazione Valtriano del comune di Fauglia (Pisa).

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 204. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1958.

Elenco suppletivo degli alberghi, pensioni e locande.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, che detta norme per la classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382, che apporta modificazioni alla classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1956, con il quale sono stati approvati e resi esecutivi gli elenchi definitivi di classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande della Repubblica;

Visti gli atti della Commissione centrale, prevista dall'art. 6 del cennato regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975;

Ritenuta la necessità di pubblicare un elenco suppletivo di esercizi classificati dietro esame di ricorsi presentati a' sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge testè indicato;

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'unito elenco suppletivo di alberghi, pensioni e locande definitivamente classificati, a' termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di classifica nazionale alberghiera, per il biennio 1957-1958.

L'elenco stesso forma parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 6 maggio 1958

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

PROVINCIA DI ANCONA

SENIGALLIA

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA:
Vienna, Paoletti Elio, via Rieti, 19.

PROVINCIA DI AREZZO

BADIA PRATAGLIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Marri, Marri Alfredo, via Nazionale, 59.

CHIUSI DELLA VERNA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Doccione, Matteucci Rosa in Marcucci, via Doccione, 16.

POPPI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Campaldino, Soldani Giulia in Alterini, via Roma, 95, località Ponte.

SERRAVALLE DI BIBBIENA

LOCANDE:
Bellini, Bellini Carolina in Cordovani, Centro, 44.

PROVINCIA DI BELLUNO

ALLEGHE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Alle Alpi, Ballis Giacomina, via Roma, 9.

CENCENIGHE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Stella, Buzzatti Servilio Luigi, piazza IV Novembre, 16.

LOCANDE:
Stella (dipendenza albergo), Buzzatti Servilio Luigi, piazza IV Novembre, 4.

COMELICO SUPERIORE

LOCANDE:
Belvedere, Topran D'Agata Ovidio, via Sant'Anna, 1, frazione Padola.

CORTINA D'AMPEZZO

LOCANDE:
Battocchio, Luzzatto Carlotta ved. Battocchio, via Roma, 13

FARRA D'ALPAGO

LOCANDE:
Mariner, Balbinot Maria, frazione Santa Croce al Lago, 27

LONGARONE

LOCANDE:
Posta, Paiola Alberto, via Roma, 115

PONTE NELLE ALPI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
1° Novembre, Michelon Maria Maddalena, via 1° Novembre, 24

ROCCA PIETORE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Marmolada, De Biasio Antonio, via Malga Ciapela, 69

PROVINCIA DI BOLZANO

BRAIES

LOCANDE:
Mayrgundter Mayrgundter Paola, via Braies di Dentro, 38

CAMPO TURES

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Panorama (dipendenza) Fleischmann Elfrida località Panorama

CHIENES

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Gatterer, Gatterer Pietro, strada statale della Val Pusteria

CORVARA BADIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Ladinia, Kostner Francesco, località Corvara, 1

DOBBIACO

LOCANDE:
Santer, Trebo Maria in Santer, via Alemagna.

MERANO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Elsa, Zoettl Elsa in Schnittler, via Campi, 3.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Ivigna, Purger Laura in Senoner, via Fluggi, 16.

ORTISEI

LOCANDE:
Sneton (dipendenza pensione), Menz Walter, via Sneton, 2

SELVA DI VAL GARDENA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Wolkenstein, Kusstatscher Giuseppe, frazione Selva

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Villa Alpenrose (dipendenza Wolkenstein), Kusstatscher Giuseppe, frazione Selva.

SESTO PUSTERIA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Luna, Stabinger Antonio, frazione San Vito, 2.

VIPITENO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Aquila Nera, Muhlsteiger Giovanni, piazza Mitra, 156.
Aquila Nera (dipendenza), Muhlsteiger Giovanni, piazza Mitra, 156
Mezzaluna, Friek Carlo, via Città Nuova, 168.

PROVINCIA DI BRESCIA

BARBARANO DI SALO'

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Rimbalzello (prima dipendenza), S A I P O, Bravi Eugenio, viale Trento, 28.

PROVINCIA DI CATANZARO

CHIARAVALLE CENTRALE

LOCANDE:
Salerno, Salerno Vincenzo, piazza Marconi, 17.

VIBO VALENTIA MARINA

LOCANDE:
Riviera, Luise Anna in D Amico, via Michele Bianchi, 31.

PROVINCIA DI COMO

CAMPIONE

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA:
Grande Albergo Campione d Italia, Società Italica Immobiliare, via Matteo da Campione, 8

PROVINCIA DI CREMONA

CREMONA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
San Giorgio, Gallini Giovanni, via Dante, 22.

PROVINCIA DI CUNEO

FRABOSA SOPRANA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Grande Albergo, Ellena Rosini Irma, via Padre Trona frazione Serro

LIMONE PIEMONTE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Muroni Muroni Chiara, via Pietro Viale, 22

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Ligure, Riberi Francesco, via Roma, 44.

PRADLEVES

LOCANDE:
Della Pace, Molineri Costanzo, via IV Novembre 45

SAVIGLIANO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Excelsior, Borgoglio Pierino, via Bisalta, 14.

PROVINCIA DI FIRENZE

FIRENZE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Principe, Bronzi Alberto, lungarno Vespucci, 32

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Veneto, Caponnetto Pietro, via Santa Reparata, 33

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Santo Stefano, Pache Margherita in Pompigboli, piazza Santo Stefano, 2.

LOCANDE:
Nuovo Venezia, Boldrini Palmiro, via Faenza, 6.

PROVINCIA DI FOGGIA

FOGGIA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Roma, D'Alessio Lorenzo, piazza Lanza, 18.

MONTE SANT'ANGELO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Roma, Bisceglia Michele, piazza Mario Di Leo, 5.

PROVINCIA DI FORLI'

CATTOLICA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Rosmarie, Badioli Gaetana, via Don Minzoni, 9.

CESENATICO

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA:
Delvecchio, Delvecchio Federico, viale Carducci, 71.

RICCIONE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
San Giorgio, Morganti Alderina, viale Dante, 31.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Grattacielo (dipendenza Grand Hotel), Saracini Marino, viale Gramsci, 13
Romagna, Franchini Luigi, viale Gramsci, 24.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Maddalena, Gualdi Giacomina, via Dante, 113.

LOCANDE:
Morena, Fiaccadori Nelly, viale Rapisardi, 7.

RIMINI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
American Hotel, Roverati Eriberto, viale Ramusio, 10.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Jana, Marchetti Lucia, viale Giusti, 13
Nazionale Grossi Giuseppe, viale Vespucci, 42.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Piccinelli, Fabbri Costanza, viale Misurata, 11.

RIMINI - IGEA MARINA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Arizona, Cricca Riccarda, viale Pinzon, 138

RIMINI - MIRAMARE

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Concordia, Cipriani Giuseppe, viale Oliveti, 76.

RIMINI - TORRE PEDRERA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
San Salvador, Giampaoli Nello, via Tiberti, 2.

PROVINCIA DI GENOVA

GENOVA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Metropoli, Falco Alberto, vico Migliorini, 8.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Virginia, Gargiulo Luigi, vico 1° dello Scalo, 1.

LOCANDE:
Janua, Bottino Giuseppina, salita Visitazione, 2.

GENOVA-NERVI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Nervi, Gallo Carlo, piazza Antonio Pittaluga, 1.

CHIAVARI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Negrino, Girelli Rosa, Corso Italia, 7.

LOCANDE:
Valparaiso, Pozzi Piero, corso Valparaiso, 16.

PORTOFINO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Piccolo Hotel, Bodini Teresa, via Duca degli Abruzzi, 68

SANTA MARGHERITA LIGURE

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA:
Park Hotel Suisse, Cipriani Pietro, via Favale, 31

PROVINCIA DI GORIZIA

GRADO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Villa al Sole, Schiavon Itala, via Morosini, 4.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA:
Ville Bianchi, Bianchi Luigia, viale Regina Elena, 13.

PROVINCIA DI GROSSETO

GROSSETO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Tirreno, Guggeri Enrica ved Nepi, via Damiano Chiesa, 48

PROVINCIA DI IMPERIA

SAN REMO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Excelsior Bellevue, Balzani Filippo, corso Cavallotti, 13.

PROVINCIA DI LUCCA

CAMAIORE (Località Lido di Camaiore)

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Croce di Malta, Borghigiani Nella, piazza Lemmetti, 18

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA:
La Spiaggia, Volpi Pollastri Miranda, viale Pistelli, 88.

FORTE DEI MARMI

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Giuliana, Pasquini Andreina, via Marco Polo, 20

PIETRASANTA (Località Marina di Pietrasanta)

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA:
Tirreno, Pedonese Alfredo, via Cavour, 55.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Bellagio, Cuccoli Silvana, via Roma, 245, località Tonfano

PROVINCIA DI MATERA

PISTICCI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Moderno, Motta Francesco, via Di Giulio, 26

PROVINCIA DI MESSINA

TAORMINA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Villa Mazzaro, Balbis Alessandro, via Nazionale, 135, frazione Mazzaro.

PROVINCIA DI NAPOLI

CAPRI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Semiramis, S.O G.E.A, Favia Massimo, via Dalmazio Birago, 4

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA:
Esperia, Pagano Manfredi, via Sopramonte.

CASAMICCIOLA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Igea, Calvanese Attilio, corso Garibaldi, 22.

ISCHIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Bel Tramonto, Barbato Maria Rosaria ved Lucibello, via Porto, 29.

POZZUOLI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Terme Puteolane, D Alicandro Gaetano, via Stazione Gerolomini, 195.

SORRENTO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Bellevue Sirene, Tramontano Lucia, piazza Vittoria, 2.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Du Nord, Russo Mario, via Capo, 6.

PROVINCIA DI NOVARA

BELGIRATE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Milano, Mugnai Giuseppe, via Sempione, 2.

PROVINCIA DI PADOVA

ABANO TERME

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Bologna, Bordin Galtarossa Bruno, via Valerio Flacco, 23
Terme Italia, Furlan Ettore e Luigi, viale Mazzini, 3.

MONTAGNANA

LOCANDE:
Moro, Moro Aldo e Dino, via Guglielmo Marconi, 15.

MONTEGROTTO TERME

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Terme Olimpia, Pestoni Luigi, viale della Stazione, 6.

PROVINCIA DI PALERMO

PALERMO

LOCANDE:
Merano, Curreri Filomena, via Rosolino Pilo, 36.

PROVINCIA DI PAVIA

RIVANAZZANO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Grande, Lossani Luigi, piazza della Repubblica, 24.

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

URBINO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Italia, Albini Pietro, corso Garibaldi, 32.

PROVINCIA DI PISA

PISA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Milano, Balestri Edoardo, via Mascagni, 4.

PROVINCIA DI PISTOIA

MONTECATINI TERME

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Le Fonti, Gerini Cesare, viale San Francesco d'Assisi, 2/4.
Lido Palace Risorgimento, Pellegrini Mario, via IV Novembre, 14.

LOCANDE:
Pagni, Vezzosi Santina ved. Pagni, via Roma, 61.

PROVINCIA DI RAVENNA

RAVENNA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Internazionale, Pomari Gino, via della Pace, 73, località Marina di Ravenna.

CERVIA

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA:
Mare e Pineta, Sovera Ettore, viale Dante, 30, frazione Milano Marittima.
Mare e Pineta (dipendenza) Sovera Ettore, viale Dante, 30, frazione Milano Marittima.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

BOVALINO

LOCANDE:
Italia, Callipari Maria Rosa, via Umberto I, 215.

PROVINCIA DI ROMA

ROMA

ALBERGHI DI CATEGORIA LUSSO:
Eden, Wirth Oscar, via Ludovisi, 49.
Mediterraneo, Bettoja Maurizio, via Cavour, 15.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
San Carlo, Belfiore Thea, via delle Carrozze, 93

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA:
Helene, Giamporcaro Enrica, via Pasquale Stanislao Mancini, 20
Mistrali, Mistrali Albertina, largo Fontanella Borghese, 84.
Ricci, Ricci Mario, via Firenze, 47.
Trinita dei Monti, Bellomo Ignazio, via Sistina, 91.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Gorizia, Simsich Emilia in Mozelich, via Milano, 37.

PROVINCIA DI SALERNO

CASTELLABATE

LOCANDE:
Leucosia, Amalfi Vincenza, corso Senatore Matarazzo, 86, frazione Santa Maria.

PROVINCIA DI SAVONA

SAVONA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Nuova Genova, Coletta Teresa Lidia, piazza del Popolo, 1.

ALASSIO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Internazionale, Muroni Giacomo, corso Leonardo da Vinci, 9.
Piemonte, Genova Giovanni, via Aurelia, 78

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
San Michele, Solari Ernesto e Lucilla, via Solva, 16.

LOCANDE:
Azzola, Brasi Wanda in Azzola, via Mazzini.

ALBENGA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Concordia, Giordano Maria in Brunengo, via Genova, 9.

ALBISOLA MARINA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Delle Rose, Rossetti Giuseppina in Gambaretto, via Dietro al Forte, 5.
La Fiorita, Beiso Annita, viale Rimembranza, 5.

ALBISOLA SUPERIORE

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Rosalba, Triolo Maria, corso Mazzini, 74, frazione Capo.

BORGIO VEREZZI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Lido di Borgio, Cernuschi Dario, via Aurelia, 27.

CALIZZANO

LOCANDE:
Centrale, Nari Carlo, via Garibaldi, 15.

CARCARE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Italia, Barlocco Candida, piazza Sapeto.
LOCANDE:
Rosa Fiorita, Pellerino Giovanni, piazza Sapeto.

CELLE LIGURE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA:
Lazzaro, Marchiaro Ines in Baglietto, via Alla Costa, 20, località Pozzuolo
Marina, Spadi Lorenzo, via Monte Tabor, 1, località Crocetta
ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Colombo, Reverdito Maria in Corso, via Monte Tabor, 12.
PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Ambra, Vallerga Antonietta, via Crocetta, 14.
Lido, Pedemonte Bianca ved. Simoncini, via Trieste, 4.
Miramare, Rebagliati Bianca, via Trieste, 9.
Teresa, Spotorno Teresa, via C. Colla, 28.

CERIALE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Miramare, Lanteri Antonio, lungomare Armando Diaz, 96.

FINALE LIGURE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Internazionale Trossarello, Alberti Laura in Ballo, via Concezione.
Serenval, Serenari Angiolina ved. Vallarino, via Lido, 5.
Touring, Renna Pietro, via Aurelia.
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Boncardo, Fasce Maria ved. Boncardo, viale Principessa Jolanda, 23.
PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA:
Petit Hotel, Barbaro Alfredo, viale Principessa Jolanda, 58
PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Arlecchino, Cella Savina, viale Principessa Jolanda, 17.
Electa, Palmero Teresa via G Porro, 2
Villa San Giuseppe, Minoja Teresa, Regione San Carlo, 8.
LOCANDE:
Basso, Basso Laura, via Torino, 2.
Concordia, Decessi Leone, vico Marassi, 4.
Orchidea, Lobera Renata, via Brunenghi.
Tirrenia, Varsino Ferrero Giuseppe, via Concezione, 22.

LAIGUEGLIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
La Giacomella, Accomazzo Adelina in Capriotti, via Torino, 4.
Nesi, Valle Domenico, piazza Cavour.

LOANO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Bel Sito, Miceli Antonino, via Mazza, 31.
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Vittoria, Torre Caterina ved Durpetti, piazzale Mazzini, 3
PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Helvetia, Bosio Guerino, via Trento e Trieste, 4.

NOLI

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Isabella, De Benedetti Nicolina in Gandoglia, via Cavalieri di Malta, 1-A.

PIETRA LIGURE

LOCANDE:
Adriana, Manno Vittorio, via Cesare Battisti, 21.

SASSELLO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Concordia, Candiani Ignazio, via Rimembranza, 10.

SPOTORNO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Delle Palme, Da Bove Giovanni Battista, via Aurelia, 23.
Liliana, Giordano Michele, piazza Matteotti.
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Esperia, Vicardi Gaetano, via SS Annunziata, 4.
Roma, Franco Uberto, piazza Colombo, 2.
PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Eden, Massaferro Benedetta, via Foce
Italia, Gaggero Teresa, via XXV Aprile.

VARAZZE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Gran Colombo, Giargia Giuseppina ved Bocca, via Montenero, 1.
ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Savoia, Torrioli Igea in Glynn, via Marconi, 3.
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Al Mare, Delfino Anna Francesca in Incerti, via Torino, 12.
Delfino (dipendenza), Parodi Carolina ved Brusa, via Colombo, 17.
PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Bella Viglino Maria in Bella, via Torino 1.
Corallo, Arnesa Caterina in Oddone, via Monte Grappa, 1.
LOCANDE:
Adriana, Mazza Fiorentina, corso Matteotti, 10.
Aurora, Campanella Rosetta, via Torino, 13
Italia, Alemanni Pietro, via N Bovani, 3
Piemontese, Chanux Battistina ved Baratta, via Carducci 6.
Villa Fiorita, Cunotto Maria in Bottazzi, via Pampaliano, 10

PROVINCIA DI SIENA

CHIANCIANO TERME

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Acquasanta, Carli Alberto Foresto, piazza Martiri Perugini, 1
Pallecchi, Pallecchi Ranieri, via Viarelle, 3.
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Le Sorgenti, Rosati Maria in Morviducci, via G Baccelli.
PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Giorni, Giorni Nello, via G Baccelli, 18
Giuliacci, Giuliacci Nazzareno, via Mencattelli.
Piemonte, Canestrelli Ulderiga, via Mencattelli, 19
Sorrento, Bettollini Carolina in Betti, via Mencattelli, 15.
Villa Angela, Costantini Costantina, via della Valle, 8.
Villa Ida, Ceccattoni Ada, viale della Libertà.
Villa Niccoli, Niccoli Giuseppina in Mazzolai, viale della Libertà, 66
Villa Porsenna, Donatelli Cenni Erminia, via G. Verdi.

PROVINCIA DI TORINO

TORINO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Cucco, Cucco Michele, corso Casale, 89.
La Primula, Ballino Claudio, piazza Carignano, 8.
Savoia, Ghisolfi Roberto, via Melchior Gioia, 2
PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Romagnola, Schiumarini Mario, via Carlo Alberto, 47.
LOCANDE:
Centro, Serafini Lola in Pollastrini, via Balbis, 11
Commercio, Ravina Eliana in Ficarra, piazza Galimberti, 19.
Internazionale, Cerale Cinzio, via Garibaldi, 1
Rattazzi, Varetto Vittorio, via Urbano Rattazzi, 1.

ALA DI STURA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Raggio di Sole, Marzano Osvaldo, frazione Prussello Chiardi, 96.

BARDONECCHIA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Savoia, Bellando Perotto Maria, via Medail, 56

CARMAGNOLA

LOCANDE:
Albero Fiorito, Scavino Guido, via Lomellini, 14.

CERESOLE REALE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA.
Levanna, Giacoma Ermelinda ved Giachino, frazione Prese, 6.

IVREA

LOCANDE:
Universo, Mino Francesco, corso Nigra, 96.

PESSINETTO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Piemonte, Teppati Guglielmo, via Roma, 60.

RONCO CANAVESE

LOCANDE.
Centrale, Stefano Francesco, via Roma, 9.
Soana, Peretti Battista, via Roma, 32

SUSA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Del Sole, Ramondetti Francesca, piazza IV Novembre, 21

USSEGLIO

LOCANDE:
Posta, Cibrario Oreste, via della Posta, 6.

VIU'

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Moderno, Vietti Margherita in Nicorelli, via Vitt Veneto, 4

PROVINCIA DI TRENTO

PINZOLO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA:
Savoia Neumann (dipendenza), Neumann Martha, frazione Madonna di Campiglio

VIGO DI FASSA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA:
Vigo, Deluca Maria in Ghetta, località Piz.

PROVINCIA DI VARESE

BUSTO ARSIZIO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Regina, Gatti Luigi, via A Pozzi, 13.

PROVINCIA DI VENEZIA

JESOLO LIDO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Principe, Parenti Flora in Santin, piazza Mazzini, 13.

PROVINCIA DI VICENZA

ALTAVILLA VICENTINA

LOCANDE
Tavernelle, Piccolo Tullio, viale Verona, 22.

RECOARO TERME

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Centrale, Soave Giovanni, via Vittorio Emanuele.
Stazione, Pozza Alberto, via Roma

TERRITORIO DI TRIESTE

TRIESTE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Fortuna, Picciola Teodoro, via Armando Diaz, 6.

AURISINA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA:
Ples, Ples Leopoldo, via Aquileia, 76, frazione Duino.

(3072)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1958.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile per la Cooperativa facchini « La Francavillese », di Francavilla Fontana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile per la Cooperativa facchini « La Francavillese », di Francavilla Fontana (Brindisi), è determinato in ventitrè giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1958

Il Ministro: GUI

(3126)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1958.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo relativo, debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

tariffa T (Ad), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 4 giugno 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3041)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Grottaglie, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaglie (Taranto).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Grottaglie (Taranto), con deliberazione 18 giugno 1958 ha chiesto, ai sensi dell'art. 57, lettera c), del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Popolare di Grottaglie, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaglie (Taranto), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3147)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 30 aprile 1958.

Fissazione della misura del sussidio giornaliero da corrispondersi ai lebbrosi e ai congiunti risultanti a loro carico.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1047, relativa alla concessione di un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei lebbrosi ricoverati, ai ricoverati stessi, nonchè ai lebbrosi assistiti a domicilio;

Visti i propri decreti in data 30 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 159, e in data 27 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre successivo, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 245, con cui sono state stabilite le norme relative alla concessione dei sussidi di cui trattasi;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio successivo, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 313, con cui venivano apportate alcune modifiche al precedente decreto 30 aprile 1955;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 257, che reca modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, aumentando lo stanziamento annuo previsto per la concessione dei sussidi in parola ed estendendone la concessione ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione;

Considerata l'opportunità di modificare, a decorrere dal 1° luglio 1957, la misura del sussidio da concedersi ai lebbrosi bisognosi e ai congiunti risultanti a loro carico;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1957 la misura del sussidio giornaliero spettante, ai sensi delle disposizioni citate nelle premesse, agli infermi affetti da lebbra, che versino in condizioni di bisogno, ed ai congiunti risultanti a loro carico, è stabilita come segue:

lebbrosi ricoverati . . . . L. 350

lebbrosi curati a domicilio senza congiunti a carico . . . . » 700

lebbrosi curati a domicilio aventi congiunti a carico . . . . » 500

congiunti a carico di lebbrosi ricoverati o curati a domicilio . . . . » 350

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1958

L'Alto Commissario: MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1958
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 129

(3133)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 7 giugno 1958.

Ordinanza di sanità aerea n. 5 riguardante le provenienze dalla circoscrizione di Bangkok (Thailandia).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la dichiarazione ufficiale di stato di epidemia di colera esistente nella circoscrizione di Bangkok (Thailandia);

Veduto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla circoscrizione di Bangkok (Thailandia) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera, previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica, a mezzo degli uffici sanitari di aeroporto e con il concorso dei comandi e delle direzioni di aeroporti, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1958

L'Alto Commissario: MOTT

(3134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 maggio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Morfini, Console onorario di Bolivia a Bari.

(2887)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale del 2 maggio 1958

Straulino Pietro, distretto di Sacile, classe 1919, alpino, 8° alpini, battaglione « Tolmezzo » — Il decreto Presidenziale 24 dicembre 1955 nella parte riguardante la concessione della croce al valor militare effettuata in favore del predetto è annullata e da considerarsi come non avvenuta, in quanto erroneamente attribuitagli.

(3029)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 giugno 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 465,70 sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto riportata in catasto al foglio n 5, particelle numeri 43-*P* e 44-*p* del comune di San Benedetto del Tronto.

(3131)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del comune di Vieste.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 22 maggio 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 1557,48 sita sulla spiaggia del comune di Vieste, riportata in catasto al foglio n. 13, particella n 1062, del comune di Vieste.

(3132)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 19 giugno 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,7975	624,80	624,77	624,80	624,80	624,85	624,80	624,80
$ Can.	648,72	648,75	648,50	648,75	648,40	648,69	648,80	648,70	648,75	648,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,80	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Fr. D.	90,16	90,13	90,12	90,16	90,15	90,15	90,14	90,17	90,14	90,14
Kr. N.	87,14	87,09	87,10	87,10	87,10	87,12	87,15	87,15	87,11	87,12
Kr. Sv.	120,52	120,47	120,48	120,49	120,55	120,49	120,50	120,50	120,49	120,50
Fol.	164,76	164,74	164,75	164,74	164,70	164,73	164,72	164,75	164,72	164,72
Fr. B.	12,50	12,505	12,51	12,5075	12,50	12,51	12,50875	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr.	148,54	148,45	148,40	148,35	148,10	148,51	148,35	148,50	148,50	148,50
Fr. Sv. acc.	142,54	142,51	142,50	142,515	142,50	142,54	142,52	142,52	142,52	142,50
Lst.	1743,95	1742,85	1742,875	1742,95	1743,45	1743,12	1743,125	1743,50	1743,12	1743 —
Dm occ.	148,99	148,98	148,92	148,96	148,95	148,97	148,98	149 —	148,97	148,97
Scell. Aust.	24,07	24,06	24,06	24,075	24,05	24,07	24,07375	24,07	24,07	24,07

Media dei titoli del 19 giugno 1958

Rendita 3,50 % 1906	63,65
Id. 3,50 % 1902	60,05
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	85 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,60
Id. 5 % 1936	98,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	86,675

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	96,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	96,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	648,775
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,15
1 Corona norvegese	87,105
1 Corona svedese	120,495
1 Fiorino olandese	164,73
1 Franco belga	12,508
100 Franchi francesi	148,35
1 Franco svizzero acc.	142,517
1 Lira sterlina	1743,037
1 Marco germanico	148,97
1 Scellino austriaco	24,073

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et Labor », con sede in Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 maggio 1958, il dott. Paolo Franich è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et Labor » con sede in Bari, in sostituzione del dott. Giovanni De Pinto, dimissionario.

(3030)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Avviso di rettifica

Il nominativo della ditta espropriata esposto nei provvedimenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

n 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4, pagine 3, 70, 71,

n 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3, pagine 3, 68, 69,

n 74 del 26 marzo 1958, pag 1258;

n. 123 del 23 maggio 1958, pag. 2254,

n 131 del 3 giugno 1958, pag. 2378;

n. 14 del 18 gennaio 1958, pag 242;

n 17 del 22 gennaio 1958, pag. 292;

deve intendersi rettificato da PERRUCCHETTI Giovanni fu Giovan-Battista in quello di PERUCCHETTI Giovanni fu Giovan-Battista.

(3128)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Grottaglie, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaglie (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n 933,

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Grottaglie, società cooperativa a responsabilità limitata con sede a Grottaglie (Taranto);

Dispone:

Il dott Luigi Santurini è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca Popolare di Grottaglie, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaglie (Taranto), ed i signori dott. Elvio Romanazzi, dott. prof Mario Ottino, dott. Nicola Palagiano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1958

Il Governatore: MENICHELLA

(3148)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli per il conferimento delle cattedre di ruolo nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art 15, primo ed ultimo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5;

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1052, concernente la sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 3 della citata legge n 1052, in base ai quali per il primo conferimento dei posti di ruolo del personale insegnante, compresi quelli per la lingua italiana, degli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesco nella provincia di Bolzano che siano ancora vacanti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, le cattedre di ruolo sono conferite, mediante concorso per titoli e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio, titolari di altre cattedre, che abbiano prestato servizio in qualità di capo di istituto o abbiano insegnato nei suddetti istituti per almeno cinque anni scolastici con qualifica non inferiore a valente, almeno due delle discipline comprese nella cattedra messa a concorso,

Considerata la necessità di dare applicazione agli anzidetti articoli 1 e 3 della citata legge, n. 1052;

Sentito il parere della II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 agosto 1957, n. 699.

Veduto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1958 che detta norme sull'espletamento del concorso di cui all art. 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 1052;

Decreta:

Art 1.

In applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 21 ottobre 1957, n 1052, sono indetti i seguenti concorsi per titoli per il conferimento delle cattedre di ruolo degli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano:

I — Tedesco, latino, storia e geografia nelle scuole medie, cattedre 34;
II — Italiano nelle scuole medie, cattedre 10;
III — Matematica nelle scuole medie, cattedre 6;
IV — Disegno nelle scuole medie, cattedre 4;
V — Lingua tedesca, latina e greca, storia e geografia nei ginnasi, cattedre 2;
VI — Lettere tedesche e latine nei licei classici e scientifici, cattedre 3;
VII — Lettere italiane nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali, cattedre 3,
VIII — Lettere greche e latine nei licei classici, cattedre 1;
IX — Filosofia, storia ed economia politica nei licei classici e scientifici, cattedre 2;
X — Matematica e fisica nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali, cattedre 5;
XI — Scienze naturali, chimica e geografia nei licei classici e scientifici, cattedre 2;
XII — Disegno nei licei scientifici e negli istituti magistrali, cattedre 2;
XIII — Lingua e lettere tedesche e storia negli istituti magistrali, cattedre 3;
XIV — Lingua e lettere latine e storia negli istituti magistrali, cattedre 3;
XV — Filosofia e pedagogia negli istituti magistrali, cattedre 3;
XVI — Scienze naturali, geografia ed igiene negli istituti magistrali, cattedre 1;
XVII — Maestra giardiniera negli istituti magistrali, cattedre 1;
XVIII — Lingua tedesca, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale, cattedre 8;

XIX — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle scuole secondarie di avviamento professionale, cattedre 8,

XX — Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole secondarie di avviamento professionale, cattedre 5,

XXI — Materie tecniche del tipo industriale nelle scuole secondarie di avviamento professionale, cattedre 2;

XXII — Materie tecniche del tipo agrario nelle scuole secondarie di avviamento professionale, cattedre 1;

XXIII — Lettere tedesche e storia negli istituti tecnici commerciali, cattedre 1;

XXIV — Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali, cattedre 1;

XXV — Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali, cattedre 1;

XXVI — Lingua e lettere italiane negli istituti tecnici commerciali, cattedre 1;

XXVII — Computisteria, ragioneria e tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali, cattedre 1,

XXVIII — Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali, cattedre 1;

XXIX — Cultura generale (tedesco, storia e geografia) nelle scuole tecniche commerciali, cattedre 2;

XXX — Matematica, computisteria e calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali, cattedre 2;

XXXI — Meccanica, macchine, elettrotecnica e disegno tecnico nelle scuole tecniche industriali per meccanici, cattedre 1;

XXXII — Tecnologia e laboratorio tecnologico nelle scuole tecniche industriali per meccanici, cattedre 1;

XXXIII — Insegnante tecnico-pratico agrario nelle scuole secondarie di avviamento professionale agrario industriale femminile, posti 1;

XXXIV — Insegnante tecnico-pratico industriale femminile nelle scuole secondarie di avviamento professionale agrario industriale femminile, posti 1;

XXXV — Insegnante tecnico-pratico industriale maschile nelle scuole secondarie di avviamento professionale industriale, posti 2;

XXXVI — Insegnante tecnico-pratico industriale nelle scuole tecniche industriali, posti 1.

Art. 2.

Ai concorsi a cattedre elencati nell'articolo precedente possono partecipare, senza limiti di età, i professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio, titolari di altre cattedre, che abbiano prestato servizio in qualità di capo di istituto o abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per almeno cinque anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, almeno due delle discipline comprese nella cattedra messa a concorso.

Il Ministro con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non risultino in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 200, dirette al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine) e corredate di tutti i titoli che i candidati intendano produrre ai fini della relativa valutazione ai sensi del successivo art 5, devono pervenire al provveditore agli studi di Bolzano entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente i concorsi di cui al presente bando devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengono con altro mezzo. Non è consentito includere le domande o altri documenti riguardanti i titoli nelle casse contenenti le pitture, i disegni o i lavori presentati per la partecipazione ai concorsi.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo di arrivo al Provveditorato agli studi di Bolzano.

Il ritardo nella presentazione o nell'invio della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Scaduto il termine di presentazione di cui al primo comma, non è neppure consentito chiedere il passaggio da un concorso ad un altro fra quelli contemplati nel presente bando.

Coloro che partecipano a più concorsi documenteranno una volta soltanto i propri titoli e requisiti agli effetti della inclusione nella graduatoria, delle precedenze nei casi di parità di merito e dell'accertamento dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi, ma devono presentare separate domande di ammissione, a ciascuna delle quali deve essere allegato un elenco, datato e firmato, dei titoli presentati con numerazione di essi in ordine progressivo

In ciascuna delle domande di ammissione il candidato deve indicare: 1) cognome, nome, data e luogo di nascita; 2) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando la data e l'Università o Istituto presso il quale è stato conseguito; 3) l'abilitazione o titolo abilitante di cui è in possesso, specificando gli estremi del decreto Ministeriale con il quale è stato indetto in Italia l'esame di abilitazione ovvero dell'atto col quale l'abilitazione stessa gli è stata conferita, 4) la cattedra di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio di cui è titolare; 5) il concorso al quale intende essere ammesso specificando anche il numero risultante dall'elenco di cui allo art. 1 del presente decreto, 6) i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto per la partecipazione al concorso, 7) gli eventuali altri concorsi di cui al presente bando, ai quali chiede di partecipare; 8) gli eventuali requisiti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della riserva di posti o della preferenza a parità di merito.

Da ciascuna domanda deve risultare l'indirizzo al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative ai concorsi cui partecipa E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine (piazza Cairoli n. 6, Roma), con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Ciascuna domanda, debitamente firmata dal candidato, è vistata dal provveditore agli studi competente per territorio in relazione alla sede della scuola o istituto in cui egli presta servizio nel giorno in cui la presenta

Nella compilazione della domanda il candidato potrà attenersi allo schema unito al presente bando (allegato *A*)

Le domande non redatte conformemente a quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 3, il provveditore agli studi di Bolzano invierà al Ministero (Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine) le domande ed i titoli presentati, che saranno corredati, per ogni candidato, da un certificato in carta libera attestante che il candidato stesso si trova in una delle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto. Tale certificato deve indicare con precisione: per il servizio di capo di istituto la durata di esso per ciascun anno scolastico, gli istituti o scuole in cui il servizio è stato prestato e le relative qualifiche; per il servizio didattico la durata di esso per ciascun anno scolastico, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito e le relative qualifiche.

Art 5.

Per i concorsi a cattedre elencati nell'art. 1 del presente bando sono nominate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, due Commissioni giudicatrici, una per le scuole ed istituti dell'ordine classico, scientifico e magistrale, ed una per le scuole ed istituti dell'ordine tecnico. Ognuna delle due Commissioni è composta nel modo seguente:

1) un professore universitario di ruolo, che la presiede;

2) un ispettore centrale della Direzione generale della istruzione media, classica, scientifica e magistrale e, rispettivamente, della Direzione generale dell'istruzione tecnica,

3) un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

4) un capo di istituto di ruolo di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado equiparato, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di direttore di divisione;

5) un professore di ruolo di istituti statali di istruzione secondaria equiparato, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di direttore di sezione.

Almeno uno dei membri effettivi di ciascuna Commissione dovrà possedere una perfetta conoscenza della lingua tedesca.

Adempierà alle funzioni di segretario di ciascuna delle due Commissioni un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le Commissioni di cui al presente articolo hanno facoltà di aggregare, per ogni concorso a cattedra ed ai fini di speciali valutazioni di titoli, non più di due altri membri con funzioni di consulenza tecnica e senza voto deliberativo.

Per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati ciascuna Commissione dispone complessivamente di 100 punti, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui alla tabella allegata (allegato *B*).

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può comunque superare il limite massimo di 100. Ciascuna Commissione, nella sua prima adunanza, determina i punteggi da attribuire ai titoli per le categorie e nei limiti seguenti:

1) titoli di studio (lauree o diplomi) fino al massimo di punti 25;

2) titoli di cultura (idoneità, abilitazioni, libere docenze, pubblicazioni, ecc.) fino al massimo di punti 25;

3) titoli didattici per insegnamenti di ruolo prestati nell'ultimo decennio anteriore della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi e relative qualifiche, fino al massimo di punti 50.

Ai fini della valutazione dei titoli di studio e dei titoli di cultura di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente saranno presi in considerazione, rispettivamente, i titoli accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956) ed i diplomi stranieri di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie dichiarati equipollenti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 6.

I titoli che il candidato intenda far valere ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al precedente art. 5 devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione con le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 3.

Scaduto il termine anzidetto non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei 100 punti di cui al quarto comma del precedente art. 5, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo la tabella annessa al presente bando (allegato *B*).

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Valgono, a tal fine, le seguenti norme:

1. Per l'attribuzione del punteggio previsto per i titoli di studio conseguiti in Italia (lauree o diplomi) è richiesto un certificato su carta bollata da L. 100, attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento di essi.

2. Per la valutazione dei titoli di cultura:

a) i certificati delle abilitazioni o idoneità (col voto rispettivo) conseguite in Italia in concorsi-esami di Stato possono essere prodotti in originale oppure in copia autentica. Coloro che ne fossero sprovvisti devono farne richiesta al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), sempre entro il previsto termine di scadenza di cui al precedente art. 3, con domanda a parte su carta da bollo da L. 200 (cui saranno allegate le necessarie marche da bollo da L. 100 e, se del caso, la prescritta tassa per opere universitarie), nella quale devono specificare che i certificati richiesti siano allegati d'ufficio alla domanda o alle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente bando;

b) i disegni e le pitture devono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta;

c) le opere manoscritte o dattilografate non saranno prese in considerazione;

d) qualsiasi titolo di cultura può essere prodotto qualora il candidato lo ritenga suscettibile di una qualche valutazione.

3. Per la valutazione del servizio didattico di ruolo e della qualifica riportata per il servizio stesso è sufficiente lo stato di servizio (fornito di bollo da L. 200) rilasciato dalla competente Direzione generale del Ministero della pubblica istruzione, aggiornato delle qualifiche a tutto l'anno 1956-57.

4. Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

e) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

f) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Art. 7.

Per ogni concorso la Commissione giudicatrice compila la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori in base al punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti di cui al precedente art. 5 e limitatamente ai candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo di almeno 60/100.

Nella formazione delle anzidette graduatorie saranno applicate le norme vigenti che stabiliscono riserve di posti e nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *C*). A tal fine, i candidati che possano far valere titoli validi ai fini della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori o della preferenza a parità di merito devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine (piazza Cairoli n. 6, Roma), entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso di questi titoli.

A meno che detti documenti non siano stati già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli, a norma del precedente art. 5, essi devono pervenire per via postale con raccomandata; saranno accompagnati da un elenco in carta libera e numerati in ordine progressivo.

Non saranno consentite tardive integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali dei documenti suddetti.

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nel citato art. 5, le seguenti norme

I mutilati dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile

I mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 o per i fatti d arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

Gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Gli ufficiali di complemento devono esibire copia o estratto dello stato di servizio militare in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

I coniugati devono esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio Tale documento deve essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art 8.

Le graduatorie di cui al precedente art 7 sono approvate con decreto Ministeriale che sarà pubblicato, dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1958

Il Ministro MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1958
Registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 187

ALLEGATO *A*

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(carta bollata da L 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine
Piazza Cairoli n. 6. — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato il . . . a . . . . (Prov . . . . .)
in possesso di (2) . . . . conseguito il . . . . .
presso (3) . . . . e di abilitazione all'insegnamento (4) . . . . come da (5) . . .
. . . . in data . . . . . .
titolare della cattedra di ruolo . . . . . . per l'insegnamento . . . presso . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a . . . . cattedre di . . . . . . ne . . . . . .
(numero . .) (6).

Ai sensi e per gli effetti dell'art 2 del bando di concorso, il sottoscritto dichiara di trovarsi nella seguente posizione: (7) . . . .
. . . .
. . . .

Produce anche domand . . . . di partecipazione al concorso a . . . . . . cattedre di . . . . .
ne . . . . (numero) . . . .).

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti che gli danno titolo a particolari benefici agli effetti della riserva di posti o della preferenza a parità di merito (8)
. . . .
. . . .

L'attuale recapito del sottoscritto è il seguente: . .
. . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo: . . . . .

(9)

---

(1) Cognome e nome. Le donne riporteranno il cognome da nubili.

(2) Titolo di studio di cui il candidato è in possesso.

(3) Università o Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio.

(4) Abilitazione o titolo abilitante di cui il candidato è in possesso.

(5) Specificare gli estremi del decreto Ministeriale con il quale è stato indetto in Italia l'esame di abilitazione ovvero dell'atto col quale l abilitazione è stata conferita.

(6) Specificare il numero romano risultante dall'elenco di cui all'art. 1 del bando.

(7) Specificare in quale delle posizioni indicate dall'art. 2 del bando il candidato si trovi ai fini dell'ammissione al concorso.

(8) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che abbiano titolo a riserva di posti o alla preferenza in caso di parità di merito per essere in una delle posizioni contemplate dagli articoli 6 e 7 e dall'allegato *C*.

(9) La domanda deve essere vistata dal provveditore agli studi competente per territorio in relazione alla sede della scuola o istituto in cui il candidato presta servizio.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI SUPPLEMENTARI

Titoli supplementari, fino al massimo di punti 15.

a) Servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (1) partecipanti ad operazioni di guerra:		
per ogni anno	punti	1
per frazione di anno	»	0,50
b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra	»	1
c) Croce di guerra al valor militare	»	2
d) Avanzamento per merito di guerra	»	2
e) Medaglia di bronzo al valor militare	»	3
f) Medaglia d'argento al valor militare	»	5
g) Promozione per merito di guerra	»	5
h) Medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia	»	10
i) Ferita in combattimento	»	2
l) Certificato di patriota	»	0,50
m) Servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:		
per ogni anno	»	1
per frazione di anno	»	0,50
n) Pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività:		
per ogni anno di pena scontata	»	1
per frazione di anno	»	0,50

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

(1) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

ALLEGATO *C*

CRITERI DI PREFERENZA NEI CASI DI PARITA' DI MERITO

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi:
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

(3037)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 1957-58.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista l'adesione del Ministero del tesoro contenuta nel dispaccio n. 140342 in data 17 novembre 1956;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Visto il decreto emanato dal Ministro per la difesa in data 30 novembre 1956, di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1957, registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 136, che approva la notificazione di concorso per l'ammissione all'Accademia navale di cinquanta allievi del Corpo di Stato Maggiore, venticinque allievi del Corpo del genio navale e sei allievi del Corpo delle armi navali per l'anno accademico 1957-58;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di ottantuno allievi ufficiali da assegnare: cinquanta al Corpo di Stato Maggiore, venticinque al Corpo del genio navale e sei al Corpo delle armi navali, indetto con decreto Ministeriale in data 30 novembre 1956, citato nelle premesse:

STATO MAGGIORE

1. Lillo Luigi
2. Simonetti Piero
3. Dovigo Giovanni
4. Nesi Rodolfo
5. Passalacqua Claudio
6. Maggio Benito
7. Falcone Giovanni
8. Boschetti Angelo
9. Coppola Michele
10. Rossi Rinaldo
11. Marin Marco
12. Lepori Bruno
13. Di Fabio Bruno
14. Franco Roberto
15. Bianco Flavio
16. Tovagliari Gualberto
17. Moro Tiberio
18. Bonci Ettore
19. Marchionne Vincenzo
20. Campora Giuseppe
21. Martellotta Fulvio
22. Donato Alfredo
23. Casulli Vito
24. Visalberghi Roberto
25. Cinelli Fernando
26. Poggi Silvano
27. Cardente Carlo
28. Colitti Vincenzo
29. Papa Leandro
30. Cuzzola Umberto
31. de Rosa Sergio
32. Lodi Franco
33. Zonza Antonio
34. Perrucci Piero
35. Giancola Giovanni
36. Cesaria Leonardo
37. De Giorgi Giuseppe
38. Scimemi Giovanni
39. Noto Antonino
40. Salvagnini Luciano
41. Massaro Leonardo
42. Cappel Gianalberto

43. Roselli Giuseppe
44. Toschi Osvaldo
45. Bartalesi Ruggero
46. de Strobel di Campocigno Giorgio
47. Coviello Gianfranco
48. Gorla Riccardo
49 Longo Francesco
50. Salvatori Enrico
51 Bullesi Diego
52 Guaglione Sandro
53 Ciammaichella Paolo
54. Ascoli Vincenzo
55. Sanfilippo Carlo
56 Ardissone Arduino
57. Ferrero Franco
58 Baldi Roberto
59. Giunchi Paolo
60. Di Noia Luigi
61. Di Cecio Romano
62. Nardone Alessandro
63. Violante Giuseppe
64. Chiappini Leopoldo
65. Piccoli Gianfranco
66. Sgarrino Nunzio
67 Delle Chiavi Giuseppe
68. Luconi Socrate

GENIO NAVALE

1. Sutter Ugo
2 Torti Angelo
3. Seccacini Giovan Battista
4. Piantini Ennio
5. Testa Giancarlo
6. Perlo Gian Marco
7. Marangoni Orio
8. Cincotti Marco
9. Nardi Tito
10. Marulli Carlo
11. Giuliani Ettore
12. Iraggi Aldo
13. Giglio Usai Francesco
14. Norello Franco
15. Pellicciarini Romano
16 Ferrari Ardicini Luigi
17. Liuzzi Alberto
18. Carretta Pasquale
19. Rastelli Spartaco
20. De Grado Vittorio
21. Santucci Aldo
22. Morea Enzo
23. Marturano Carlo
24. Russo Ermanno
25. D'Errico Mario
26. Testa Luigi
27. Capelli Angelo
28. Dell'Anna Rubens
29. Fiorini Egisto
30. Chalp Piergiovanni
31. Basile Pier Luigi
32 Francalancia Alfredo
33. De Fano Vito
34. Di Gregorio Sergio

ARMI NAVALI

1. De Palo Michele
2. Gasparetti Donato
3 Rossetti Marco
4. Padoan Franco
5. Arioti Armando
6. Giliberto Maurizio
7. Picciotto Giovanni
8. Somma Rosario
9. Marzot Gabriele

Art 2.

In relazione alle graduatorie di cui all'articolo precedente ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di merito:

STATO MAGGIORE

1. Lillo Luigi
2. Simonetti Piero
3. Dovigo Giovanni
4. Nesi Rodolfo
5. Passalacqua Claudio
6. Maggio Benito
7. Falcone Giovanni
8. Boschetti Angelo
9 Coppola Michele
10. Rossi Rinaldo
11. Marin Marco
12. Lepori Bruno
13. Di Fabio Bruno
14. Franco Roberto
15. Bianco Flavio
16. Tovagliari Gualberto
17. Moro Tiberio
18. Bonci Ettore
19. Marchione Vincenzo
20. Campora Giuseppe
21. Martellotta Fulvio
22. Donato Alfredo
23. Casulli Vito
24. Visalberghi Roberto
25. Cinelli Fernando
26. Poggi Silvano
27. Cardente Carlo
28 Colitti Vincenzo
29 Papa Leandro
30 Cuzzola Umberto
31. de Rosa Sergio
32. Lodi Franco
33 Zonza Antonio
34 Perrucci Piero
35. Giancola Giovanni
36 Cesaria Leonardo
37. De Giorgi Giuseppe
38 Scimemi Giovanni
39 Noto Antonino
40 Salvagnini Luciano
41. Massaro Leonardo
42. Cappel Gianalberto
43 Roselli Giuseppe
44 Toschi Osvaldo
45 Bartalesi Ruggero
46. de Strobel di Campocigno Giorgio
47 Coviello Gianfranco
48 Gorla Riccardo
49 Longo Francesco
50. Salvatori Enrico

GENIO NAVALE

1. Sutter Ugo
2. Torti Angelo
3. Seccacini Giovan Battista
4. Piantini Ennio
5. Testa Giancarlo
6. Perlo Gian Marco
7. Marangoni Orio
8 Cincotti Marco
9 Nardi Tito
10. Marulli Carlo
11. Giuliani Ettore
12. Iraggi Aldo
13. Giglio Usai Francesco
14 Norello Franco
15 Pellicciarini Romano
16. Ferrari Ardicini Luigi
17. Liuzzi Alberto
18. Carretta Pasquale
19. Rastelli Spartaco
20. De Grado Vittorio
21. Santucci Aldo
22. Morea Enzo
23. Marturano Carlo
24. Russo Ermanno
25. D'Errico Mario

In considerazione che i concorrenti Torti Angelo e Ferrari Ardicini Luigi come sopra dichiarati vincitori hanno rinunciato, consenzienti i propri genitori, all'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia navale, sono dichiarati vincitori, in sostituzione dei predetti, i concorrenti Testa Luigi e Capelli Angelo rispettivamente classificati al 26° e 27° posto della graduatoria del Corpo del genio navale.

ARMI NAVALI

1. De Palo Michele
2 Gasparetti Donato
3 Rossetti Marco
4. Padoan Franco
5. Arioti Armando
6. Giliberto Maurizio

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi dell'Accademia navale nell'ordine sopra indicato ed ammessi alla prima classe del corso normale per i rispettivi Corpi a decorrere dal 25 ottobre 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1958

Il Ministro TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1958
Registro n. 19 *Difesa-Marina, foglio n.* 115

(3094)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento di cinquantaquattro allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° febbraio 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento di vari Corpi e ruoli dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n 32);

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande, limitatamente all'ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, è prorogato al 30 giugno 1958

Il presente decreto verrà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1958

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1958
Registro n. 31 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 306. — RAPISARDA

(3145)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.